



Il nuovo principio di derivazione rafforzato per i soggetti OIC adopter

di **GIUSEPPE MELIS**

SOMMARIO: **1.** PREMESSA: L'ART. 83, CO. 1, PRIMO PERIODO, TUIR E IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE PARZIALE. – **2.** I DIFFERENTI MODELLI. – **3.** RATIO DELLA SCELTA DELLA DERIVAZIONE E DELLA SUA PARZIALITÀ. – **4.** RISULTATO DI BILANCIO, RAPPORTO DI PRESUPPOSIZIONE E SINDACATO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SULLE SCELTE DI BILANCIO. – **5.** DEROGHE ALLA DERIVAZIONE PARZIALE: LA DERIVAZIONE CD "RAFFORZATA" PER I SOGGETTI IAS. – **6.** SEGUE: E PER GLI OIC ADOPTER. – **7.** QUESTIONI ULTERIORI E PROFILI DI DIRITTO TRANSITORIO. – **8.** CONCLUSIONI

1. Premessa: l'art. 83, co. 1, primo periodo, TUIR e il principio di derivazione parziale. Come noto, il principio di derivazione trova la sua fonte nell'art. 83, co. 1, primo periodo, a mente del quale il reddito d'impresa viene determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni del TUIR. Come emerge dalla formulazione del citato art. 83, la dipendenza del reddito d'impresa dal risultato di esercizio è non già assoluta, ma soltanto parziale, in quanto il reddito d'impresa, seppur determinato assumendo quale punto di partenza l'utile o la perdita risultante dal bilancio civilistico, costituisce il risultato finale dell'applicazione delle opportune variazioni di natura fiscale in aumento oppure in diminuzione.

2. I differenti modelli. Per meglio comprendere la scelta fatta dal legislatore italiano e le sue conseguenze sul piano giuridico, va premesso che, in linea generale, il rapporto tra reddito fiscale e reddito civile può ispirarsi a tre differenti modelli.

Un primo modello, c.d. del "binario unico", assume il reddito civilistico

come valore direttamente rilevante ai fini fiscali. Una simile opzione presuppone una fiducia di fondo del legislatore tributario nei confronti delle scelte operate dai redattori del bilancio civilistico che, in quanto caratterizzate da un inevitabile margine valutativo, si prestano per loro natura a facili manipolazioni del risultato imponibile. Al fine di contrastare eventuali abusi, l'amministrazione finanziaria viene tuttavia dotata di pregnanti poteri di sindacato sulle scelte di bilancio, con l'effetto di introdurre ampi margini di incertezza a sfavore del contribuente nella fase di accertamento del reddito, con i conseguenti risvolti civilistici in ordine alla legittimità del bilancio. Tale modello, peraltro, può difficilmente riscontrarsi in una versione "pura", in quanto alcune variazioni si rendono comunque necessarie per rispondere ad imprescindibili esigenze di natura puramente fiscale, qual è il caso della tassazione solo parziale (o nulla) dei dividendi per attenuare (o eliminare) la doppia imposizione economica.

Un secondo modello prevede la netta separazione tra determinazioni civilistiche e fiscali. Esso richiede l'individuazione di regole analitiche di determinazione del reddito fiscale, tali da poter sostituire integralmente, secondo una valutazione esclusivamente fiscale, le determinazioni civilistiche, dando così luogo ad un vero e proprio "bilancio fiscale". Un simile sistema – noto come "doppio binario" (anche se tale espressione viene talvolta utilizzata per designare pure l'ipotesi in cui vi sia una dipendenza tra risultato civilistico e fiscale, ma le variazioni ai fini fiscali non influenzino in alcun modo la rappresentazione del reddito secondo le regole civilistiche) – appare, peraltro, proprio per tale obiettivo, non agevolmente perseguibile in termini legislativi, per la difficoltà di rappresentare compiutamente in un sistema normativo autonomo un contesto così ricco ed articolato qual è quello degli accadimenti economici aziendali e tale da richiedere, di conseguenza, almeno una norma di chiusura che rinvii alla determinazione di bilancio in tutti i casi non espressamente previsti dalla disciplina tributaria. Un "doppio binario" si potrebbe peraltro verificare anche nell'ipotesi in cui il reddito fiscale venisse determinato sulla base dei meri flussi di cassa (c.d. "*cash flow tax*").

Un terzo ed ultimo modello postula, infine, la dipendenza (o "derivazione")

del risultato fiscale dalle determinazioni civilistiche, intese quale punto di partenza da cui muovere per procedere all'applicazione di regole fiscali che, con riferimento a specifiche voci, provvedano a dettare limiti e condizioni per la relativa rilevanza ai fini fiscali. Limiti e condizioni cui, per loro natura, viene normalmente riconnesso l'effetto di escludere ogni ingerenza dell'Amministrazione finanziaria nelle valutazioni operate a livello civilistico, all'opposto di quanto accade con il c.d. "binario unico".

Tale dipendenza può peraltro essere diversamente intesa nei suoi contenuti e concretizzarsi, all'estremo, sin anche in una c.d. "dipendenza rovesciata", laddove la concessione di benefici fiscali sia subordinata all'appostazione di un fondo nel passivo dell'impresa non giustificata dalla normativa civilistica, con l'effetto finale di "inquinare" il bilancio con poste cui è sottesa una motivazione esclusivamente fiscale (c.d. "inquinamento del bilancio").

3. Ratio della scelta della derivazione e della sua parzialità. Per quanto appena visto, è al terzo modello che si ascrive dunque la scelta del legislatore italiano. Non esiste, di conseguenza, nell'ordinamento italiano, un "bilancio fiscale", inteso come autonomo documento riepilogativo, ai fini tributari, delle componenti reddituali e patrimoniali delle società, ma solo un prospetto fiscale che accoglie le variazioni rispetto al risultato civilistico.

La *ratio* alla base della scelta del legislatore italiano di instaurare, in generale, un nesso di dipendenza tra risultato civilistico e reddito d'impresa, viene tradizionalmente rinvenuta nella circostanza che il bilancio d'esercizio – che, giusta gli artt. 2423 e ss. c.c. deve conformarsi al principio di chiarezza nell'esposizione dei dati e rappresentare in modo veritiero e corretto sia la situazione patrimoniale che gli utili conseguiti o le perdite sofferte dall'impresa individuale o collettiva (Cass., n. 5926/2009) – costituisce il documento che più fedelmente, ancorché pur sempre in modo convenzionale, rispecchia l'incremento di ricchezza provocato dall'esercizio di un'attività imprenditoriale; incremento di ricchezza che risulta espressivo anche della capacità contributiva

attribuibile al soggetto passivo.

La scelta di rendere tuttavia tale nesso solo “parziale”, è a sua volta riconducibile ad una molteplicità di ragioni.

Una prima ragione può ricercarsi nelle finalità dei due settori del diritto qui in considerazione. Le norme dettate dal codice civile sul bilancio d’esercizio hanno una funzione essenzialmente informativa: il bilancio d’esercizio, infatti, è un documento riepilogativo dei fatti intervenuti all’interno dell’esercizio, al fine di rappresentarli tanto ai soci quanto ai terzi interessati alle vicende economiche dell’impresa. A ciò si aggiunga che le norme civilistiche si basano sul principio di prudenza per salvaguardare il patrimonio sociale ed evitare la distribuzione di utili non effettivamente conseguiti. Tali finalità potrebbero risultare in antitesi rispetto alle esigenze del legislatore tributario, soprattutto allorché si tratti di evitare eccessive sottovalutazioni dei componenti positivi di reddito ed eccessive sopravvalutazioni dei componenti negativi. In questa prospettiva, il prudente apprezzamento, con i conseguenti margini di discrezionalità, utilizzato dagli amministratori al momento di valutare i fenomeni oggetto di rappresentazione contabile, pur dovendo riflettere un dato “veritiero e corretto”, potrebbe non conciliarsi con le esigenze proprie dell’ordinamento tributario. Ciò risulta particolarmente evidente non tanto con riferimento alle vicende risultanti da rapporti con soggetti terzi rispetto all’impresa – rapporti che, di norma, sono basati su precise pattuizioni contrattuali e per i quali la valutazione si fonda sui corrispettivi pattuiti – quanto per i componenti di carattere estimativo, quali, tipicamente, gli ammortamenti, gli accantonamenti, le rimanenze, in relazione ai quali la normativa civilistica riconosce ai redattori del bilancio il potere di individuare il valore che meglio consente di fornire attraverso il bilancio stesso un’immagine veritiera della situazione patrimoniale e del risultato economico della gestione. Tali componenti, in quanto frutto di giudizi dotati di un margine più o meno ampio di opinabilità e in quanto basati su un ineliminabile apprezzamento di carattere soggettivo, risultano difficilmente verificabili da parte di un soggetto esterno all’impresa, qual è a tutti gli effetti il Fisco. La necessità di certezza e semplicità nelle determinazioni quantitative fiscalmente

rilevanti ha pertanto indotto il legislatore tributario a prevedere una disciplina più analitica di tali ipotesi di valutazione, predeterminando i margini di giudizio e delimitando, quindi, il processo valutativo da parte dell'impresa. In taluni casi è prevista la parziale, in altri la totale irrilevanza ai fini fiscali delle determinazioni adottate in sede civilistica. È quanto avviene, ad esempio, con riferimento alle misure previste per l'imputazione delle quote di ammortamento, alla valorizzazione delle rimanenze, alle limitazioni alla deduzione di accantonamenti a fronte della svalutazione dei crediti o, ancora, agli specifici criteri di determinazione degli interessi passivi deducibili.

Altra ragione che osta alla dipendenza assoluta tra bilancio civilistico e reddito d'impresa è quella sottesa al contrasto dei comportamenti elusivi ed evasivi, ciò che avviene mediante l'inserimento di norme che vietano o limitano la deducibilità di alcuni componenti negativi di reddito (ad es., le spese di rappresentanza, i beni utilizzati promiscuamente dai soci, ecc.) o la riconduzione a valore normale di alcuni componenti di reddito (ad es., le operazioni infragruppo poste in essere con società residenti all'estero).

Ancora, la deviazione dalla disciplina civilistica si rende necessaria per incentivare – ad es., prevedendo per i beni strumentali nuovi un periodo di ammortamento particolarmente breve onde favorire la sostituzione dei beni ormai obsoleti – oppure per disincentivare – ad es., limitando la deducibilità degli interessi passivi, onde disincentivare l'eccessivo indebitamento – determinati comportamenti, oppure per evitare la doppia imposizione economica nel caso di utili distribuiti tra società (ad es., prevedendo un'esenzione).

La deviazione potrebbe essere infine dovuta a mere ragioni di aumento del gettito: in tal caso, tuttavia, ben potrebbero emergere profili di incostituzionalità della disciplina per violazione dell'art. 53 Cost. (ad es., in materia di indeducibilità parziale dell'IMU e dell'IRAP dal reddito di impresa).

Va rilevato, peraltro, che la derivazione, oltre che parziale, è anche "formale", essendo previsto un principio di previa imputazione a conto economico ai fini della deducibilità dei costi.

4. Risultato di bilancio, rapporto di presupposizione e sindacato dell'Amministrazione finanziaria sulle scelte di bilancio. Tanto premesso, poiché il punto di partenza per le eventuali “deviazioni” è rappresentato, come detto, dal “risultato” (utile o perdita) del bilancio, la relativa disciplina viene “presupposta” dal legislatore tributario, nel senso che il legislatore non entra nel merito delle valutazioni effettuate dal redattore del bilancio per giungere a tale dato di partenza.

Ciò non significa che i “principi contabili” non possano talvolta rilevare in quanto tali, come ad esempio accade per le perdite su crediti, allorquando la cancellazione dei medesimi sia effettuata in “*applicazione dei principi contabili*” (in specie, l'OIC 15: Circ., n. 14/E/2014). Ai fini IRAP, poi, i principi contabili assumono diretta rilevanza, atteso che l'art. 5, d.lgs. n. 446/1997, dopo aver sancito la regola generale secondo cui la base imponibile è determinata “*dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e B) dell'art. 2425 del codice civile*” (con esclusione di talune voci) – è la c.d. “presa diretta” dell'imponibile IRAP dai dati di bilancio – fa espresso rinvio ai “*criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa*”, i quali valgono “*indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico*” dei componenti positivi e negativi del valore della produzione.

Più in generale, la circostanza che l'utile di bilancio sia assunto quale “mero fatto” ai fini della determinazione del reddito di impresa, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa sindacare le scelte compiute in sede di redazione del bilancio. Si pensi, ad esempio, al valore presumibile di realizzazione dei crediti iscritti in bilancio; alla scelta del metodo di valutazione delle rimanenze di magazzino ex art. 92, co. 4, TUIR; alla scelta se capitalizzare o meno un onere di manutenzione ex art. 102, co. 6, TUIR (Cass., n. 7885/2016); alla determinazione della “*quota imputabile a ciascun esercizio*” per le spese relative a più esercizi ex art. 108, co. 3, TUIR (Cass., n. 377/2006); alla classificazione di un elemento dell'attivo tra le voci immobilizzate oppure tra

quelle circolanti (Cass., nn. 11240/2002 e 8292/2003). Anche l'Amministrazione finanziaria pare essersi orientata in tal senso (Circ., n. 73/E/1994), riservandosi tuttavia di valutare che le scelte di bilancio non si inquadrino in un più ampio disegno elusivo.

Ciò non impedisce peraltro che sia il legislatore stesso, facendo riferimento alla "corretta" applicazione dei principi contabili – ad es., nell'art. 94, co. 4-*bis*, TUIR in tema di valutazione dei titoli non costituenti immobilizzazioni; nell'art. 112, co. 6, TUIR, in tema di derivati con funzione di copertura; oppure, come sopra indicato, ai fini IRAP – e ad ammettere implicitamente il potere dell'Amministrazione finanziaria di sindacare le scelte di bilancio. Potere che potrà essere esercitato direttamente in sede di accertamento, senza necessità di procedere all'impugnativa di bilancio.

5. Deroghe alla derivazione parziale: la derivazione c.d. "rafforzata per i soggetti IAS. La regola generale della "derivazione parziale" appena esposta, contenuta nell'art. 83, co. 1, primo periodo – con i relativi corollari – ha subito negli ultimi anni due importanti deroghe.

La prima deroga ha riguardato i soggetti che redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS (soggetti c.d. *IAS adopter*), vuoi in quanto obbligati, vuoi in quanto essi abbiano esercitato la facoltà di optare per la relativa adozione, opzione dalla quale sono esclusi (ex d.l. n. 91/2014) i soli soggetti che possono redigere il bilancio in forma abbreviata di cui all'art. 2435-*bis*, c.c., nonché le c.d. "micro-imprese di cui all'art. 2435-*ter*, c.c..

Infatti, a seguito dell'intervento operato dall'art. 1, co. 58, L. n. 244/2007 – che ha introdotto all'art. 83, co. 1, un terzo periodo – per tali soggetti si attua un vero e proprio rinvio, anche in deroga alle disposizioni del TUIR, a "*i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio*" previsti dai predetti principi contabili. Si assiste, pertanto, per i soggetti *IAS adopter* ad un "rafforzamento" della portata del principio di derivazione – si parla, infatti, in tal caso di principio di derivazione rafforzata – che consente a tali soggetti di mantenere le rappresentazioni già adottate in sede di bilancio improntate

all'aspetto economico-sostanziale proprio dei principi IAS/IFRS e, correlativamente, di sottrarsi alla complessità delle rettifiche imposte dal TUIR nella riclassificazione dei fenomeni secondo criteri giuridico-formali.

Al tempo stesso, tuttavia, la circostanza che il legislatore ricorra alla tecnica del rinvio ai principi IAS/IFRS – e non alla mera presupposizione della disciplina civilistica e dei principi contabili nazionali, come per i soggetti di cui al primo periodo – fa sì che l'Amministrazione finanziaria possa accertare la corretta applicazione di tali principi (Circ., n. 7/E/2011). In ogni caso, il punto di partenza è rappresentato dal c.d. "conto economico separato", che non include le voci (proventi e oneri) imputate direttamente a patrimonio netto (che pure, come si dirà a breve, hanno rilevanza fiscale).

Per puntualizzare l'estensione della deroga alle norme del TUIR per i soggetti IAS *adopter* sono stati emanati due decreti – il d.m. n. 48/2009 e il d.m. 8/6/2011 – i quali contengono numerose regole, non di rado complesse, che derogano a loro volta alla derivazione rafforzata nel prevedere la prevalenza delle norme tributarie. Inoltre, con il d.l. n. 225/2010, il legislatore tributario, per i principi IAS approvati dopo il 31.12.2010, ne ha escluso l'immediata applicabilità, riservandosi di emanare apposite norme di coordinamento per la determinazione della base imponibile IRES e IRAP (c.d. "procedura di validazione" o di "*endorsement*").

Tanto premesso e passando adesso all'oggetto del rinvio, esso è così declinato.

Quanto ai criteri di qualificazione, si tratta dell'individuazione del modello giuridico-negoziale di riferimento in cui assume rilievo il principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, secondo il quale gli atti dell'impresa vanno qualificati sulla base degli effetti "sostanziali" che essi producono, piuttosto che sulla scorta delle loro forme ed effetti giuridici (ad es., per il *leasing* finanziario, gli IAS impongono di considerare il locatario quale "proprietario" dell'attività e non già quale mero committente di un servizio finanziario). Questa operazione serve a chiarire se l'operazione presenti unicamente profili patrimoniali – e dunque sia priva di rilevanza ai fini impositivi

– o si manifesti, in tutto o in parte, come fenomeno reddituale. In ogni caso, l'art. 2, co. 2, d.m. n. 48/2009 dispone che concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del TUIR, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione degli IAS.

Quanto ai criteri di classificazione in bilancio, occorre individuare gli specifici effetti che il suddetto modello giuridico-negoziale di riferimento eventualmente produce sul reddito (e, contestualmente, individuare la specifica appostazione in bilancio dei relativi elementi reddituali e/o patrimoniali). Sotto il profilo reddituale, si tratta in sintesi di individuare la specifica tipologia (o "classe") di provento o di onere di ciascuna operazione così come qualificata nella rappresentazione IAS *compliant*. I suddetti criteri dipendono, a loro volta, dai criteri di qualificazione (ad es., sempre per il *leasing* finanziario, dalla qualificazione del locatario quale "proprietario" dell'attività, deriva la rilevazione del cespite tra le immobilizzazioni del locatario e la rilevazione da parte del medesimo degli ammortamenti, degli interessi passivi, ecc.).

Quanto ai criteri di imputazione temporale, si tratta della corretta individuazione del periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile. A tal fine, si deroga all'art. 109, commi 1 e 2, TUIR (art. 2, d.m. n. 48/2009) e si rinvia alle regole di rilevazione contabile espresse dai principi contabili internazionali, a quelle regole, cioè, che sono destinate ad individuare l'esercizio nel quale gli elementi di bilancio (attività, passività, patrimonio netto, ricavi, costi) devono essere contabilizzati, e quindi esposti nello stato patrimoniale o nel conto economico. Anche qui le differenze possono essere di non poco conto, a motivo della prevalenza della maturazione "economica" su quella "giuridica" (ad es., per la cessione di beni mobili, l'art. 109 TUIR fa riferimento alla spedizione o alla consegna, mentre per gli IAS rileva il trasferimento all'acquirente dei rischi significativi e dei benefici connessi alla proprietà dei beni).

Restano invece fuori dalla "derivazione" le valutazioni (ad es., gli ammortamenti del bene acquisito in *leasing* finanziario), non contemplate dalla

formulazione dell'art. 83, TUIR, ivi compresi i relativi limiti quantitativi, così come le disposizioni che prevedono la deduzione per cassa anziché per competenza (dividendi, compensi agli amministratori, ecc.), quelle che non consentono o limitano la deduzione di costi non inerenti o che prevedono la tassazione di componenti positivi frazionata nel tempo per motivi di opportunità fiscale (ad es., per le plusvalenze patrimoniali ex art. 86 TUIR), quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, determinati componenti positivi dalla formazione del reddito imponibile (ad es., Pex, dividendi, ecc.).

Il d.m. n. 48/2009 prevede, inoltre:

- che il riconoscimento ai fini fiscali dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio IAS, non determina, in ogni caso, in capo al medesimo soggetto passivo d'imposta, doppia deduzione ovvero nessuna deduzione di componenti negativi né doppia tassazione ovvero nessuna tassazione di componenti positivi (c.d. "principio della rilevanza impositiva dei componenti almeno e non più di una volta sola");

- che nel caso di operazioni tra soggetti IAS e soggetti non-IAS la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali di tali operazioni sono determinati, per ciascuno dei predetti soggetti, sulla base della corretta applicazione dei principi contabili da essi adottati. Analogo principio si applica nel caso di operazioni in cui entrambi i soggetti applicano gli IAS anche quando siano utilizzati differenti criteri di iscrizione e di cancellazione dal bilancio di attività e passività: non è dunque richiesta una coerenza di rappresentazione di bilancio tra i partecipanti ad una medesima relazione negoziale;

- che per talune fattispecie la natura giuridica prevale in ogni caso sulla sostanza (ad es., per l'imputazione di ritenute e crediti d'imposta, da riferire sempre al soggetto titolare del rapporto giuridico, anche se in applicazione degli IAS non rilevi il reddito su cui tali prelievi risultino applicati).

Tra le disposizioni del d.m. 8.6.2011, va ricordato l'art. 3, che prevede che i requisiti di strumentalità dei fabbricati vadano apprezzati con esclusivo riferimento all'art. 43 TUIR, difettando la quale trova applicazione l'art. 90 TUIR relativo ai beni meramente patrimoniali.

6. Segue: e per gli OIC adopter. La seconda deroga riguarda quei soggetti che non abbiano adottato gli IAS – né per obbligo, né per opzione – e diversi dalle c.d. “micro-imprese”, che “*redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile*”, da intendersi nel senso di essere destinatari dei nuovi principi contabili nazionali elaborati dall’OIC, come aggiornati ed adottati nel corso del 2016 in attuazione dell’art. 12, d.lgs. n. 139/2015.

Tale decreto legislativo, che recepisce in gran parte la direttiva n. 2013/34/UE, ha invero introdotto rilevanti novità nella disciplina del bilancio contenuta nel codice civile – nel complesso ispirata, come per gli IAS, ad una nuova concezione per lo più “finanziaria” dell’informativa di bilancio, basata sul c.d. “*fair value*” e sulla “sostanza” degli atti dell’impresa – rendendo necessario l’aggiornamento dei principi contabili nazionali da parte dell’Organismo italiano di contabilità (OIC), organismo costituito nel 2001 quale *Standard Setter* nazionale dotato di ampia rappresentatività (e pertanto capace di esprimere in modo coeso le istanze in materia contabile delle varie categorie interessate), e al quale la legge assegna il compito, tra gli altri, di emanare “*i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile*” (art. 9-bis, d.lgs. n. 38/2005, come introdotto dalla L. n. 116/2014).

Tra le principali novità della riforma della disciplina del bilancio vi è la chiara affermazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma – segnatamente, l’art. 2423-bis, c.c. afferma doversi tenere “*conto della sostanza dell’operazione o del contratto*” – la cui declinazione pratica viene affidata alla legge e ai principi contabili nazionali, con contenuti peraltro non sempre coincidenti con le regole IAS (ad es., il *leasing* continua ad essere contabilizzato secondo il metodo patrimoniale).

L’affermazione di tale principio – che impone di rappresentare gli effetti giuridici dei contratti nel modo più efficace possibile, evidenziando gli effetti sostanziali che gli stessi producono in termini di diritti e obbligazioni – ha posto il legislatore dinanzi alla necessità, come a suo tempo accaduto per i soggetti

IAS adopter, di evitare ai contribuenti *OIC adopter* di dover gestire in dichiarazione un proibitivo “raccordo” tra le nuove disposizioni contabili e le disposizioni fiscali del TUIR, anche qui risolto mediante l’estensione – in sede di conversione del d.l. n. 244/2016 – del principio di derivazione rafforzata già previsto per i soggetti IAS.

A livello normativo, ciò si è tradotto nell’aggiunta di un inciso nel terzo periodo dell’art. 83, co. 1, TUIR, che statuisce l’idoneità dei criteri di “*qualificazione, imputazione temporale e classificazione di bilancio*” previsti dai principi contabili nazionali a derogare alle disposizioni del TUIR, nonché mediante un rinvio “*in quanto compatibil*” ai d.m. n. 48/2009 e 8.6.2011, dei quali il legislatore ha previsto una revisione demandata a decreti di natura regolamentare.

La revisione è stata poi attuata con d.m. 3.8.2017, confermando, in sostanza, la declinazione del concetto di derivazione rafforzata prevista per i soggetti IAS, generalizzando il principio della non necessaria coerenza di rappresentazione di bilancio tra i partecipanti ad una medesima relazione negoziale, quale che sia la loro natura (*IAS adopter*, *OIC adopter* diversi della microimprese, microimprese), e prevedendo, infine, talune regole specifiche, quali l’applicazione del “doppio binario” per i finanziamenti tra soci, dove i componenti reddituali rilevano secondo canoni giuridico-formali, indipendentemente dal trattamento contabile adottato. Come per i soggetti IAS, la tecnica del rinvio utilizzata dal legislatore farà sì che l’Amministrazione finanziaria possa accertare la corretta applicazione dei principi contabili nazionali che ne formano oggetto.

In ogni caso, come già previsto per i principi IAS con il d.l. n. 225/2010, anche per i futuri principi *OIC* il legislatore ha introdotto una c.d. “procedura di validazione”, impedendo così un loro automatico recepimento fiscale.

Al fine di dare un’idea più precisa della portata del nuovo principio di derivazione rafforzata per i soggetti *OIC adopter*, è interessante svolgere alcuni esempi.

1) quanto al principio di competenza, nel caso di cessione o di acquisto di

un bene o di prestazione di un servizio, l'OIC 15 e l'OIC 19 prevedono, rispettivamente per i ricavi e i costi, la rilevanza del “*passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà*”, assumendo quale parametro di riferimento, per tale passaggio sostanziale, il “*trasferimento dei rischi e benefici*”: siffatto trasferimento si verificherà, in linea generale, al momento della consegna o spedizione per i beni mobili, della stipulazione del contratto per i beni immobili e dell'avvenuta ultimazione per le prestazioni di servizi – momenti coincidenti, di fatto, con quelli individuati dall'art. 109, co. 2, TUIR in materia di competenza – ma ciò solo ove le condizioni degli accordi contrattuali non prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga in un diverso momento, al quale occorrerà altrimenti fare riferimento, senza che si renda pertanto necessaria una corrispondente variazione in dichiarazione; ne risulta, ad esempio, che laddove il soggetto non assuma alcun rischio (mera intermediazione), non iscriverà in bilancio né il ricavo della vendita, né il costo di acquisto della materia prima, bensì le sole commissioni ad esso spettanti e i ricavi derivanti da eventuali servizi prestati;

2) nel caso di *lease back*, la circostanza che l'OIC 12 preveda l'iscrizione della plusvalenza tra i risconti passivi e la sua imputazione graduale a conto economico in base alla durata del contratto di locazione finanziaria, sarà vincolante anche ai fini fiscali, come peraltro riconosciuto dalla stessa Amministrazione finanziaria (Ris., n. 77/E/2017); viene pertanto definitivamente superata la tesi dell'Amministrazione finanziaria medesima circa la necessaria imputazione della plusvalenza al solo esercizio di cessione del bene, peraltro già respinta dalla giurisprudenza con riferimento al regime di derivazione “semplice” (Cass. pen., n. 35294/2016);

3) nel caso di adozione del criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione per i crediti e debiti commerciali, la rilevazione di un ricavo (ad es., di 1000) dilazionato oltre 12 mesi ad un valore inferiore (ad es., 950), con iscrizione degli interessi attivi corrispondenti alla differenza (50), da imputare poi contabilmente per la durata del periodo di incasso, origina l'automatico riconoscimento fiscale quali “interessi” degli interessi contabilizzati

come tali a seguito della “rideterminazione” dei ricavi; il medesimo criterio trova applicazione dal lato passivo (con riferimento agli acquisti con pagamento differito oltre 12 mesi), nonché per i crediti o debiti di natura finanziaria (con l’eccezione del finanziamento soci sopra evidenziata);

4) per le azioni proprie, la loro rivendita viene collocata dai nuovi principi contabili sul piano esclusivamente patrimoniale, con conseguente irrilevanza impositiva delle relative plus- e minusvalenze;

5) nel caso di adozione del criterio del costo ammortizzato per i finanziamenti passivi, i costi di transazione non origineranno più quote di ammortamento, bensì interessi, con i conseguenti effetti sull’art. 96 TUIR.

A tale novità, se ne aggiungono altre, talvolta applicabili a tutte le imprese, altre volte alle sole imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria: l’eliminazione dallo schema di bilancio della sezione straordinaria; il divieto di capitalizzazione dei costi di pubblicità (salvi i casi in cui siano capitalizzabili tra i costi di impianto e di ampliamento) e di ricerca; la valutazione dei derivati al *fair value*; il criterio del trasferimento dei rischi e benefici per la rilevazione delle rimanenze (OIC 13) e delle immobilizzazioni materiali (OIC 16).

Dal quadro appena tracciato, deriva che il principio della derivazione “semplice” di cui al primo periodo dell’art. 83, co. 1, resta ormai applicabile alle sole c.d. “microimprese” di cui all’art. 2435-ter, c.c. – poiché espressamente escluse dal principio di derivazione rafforzata – nonché, deve ritenersi, alle società di persone (con l’eccezione di quelle interamente controllate da società di capitali, che, ex art. 111-*duodecies*, disp. att. c.c., sono vincolate nella redazione del bilancio alle regole previste per le società di capitali) e alle imprese individuali. Per le società di persone e le imprese individuali, infatti, l’art. 2217 c.c. non prevede un vero e proprio obbligo di redazione del bilancio secondo i principi OIC, che costituisce il presupposto per l’applicazione della disciplina fiscale appena descritta. Dubbia è, invece, l’inclusione o meno degli enti non societari.

Nel caso delle c.d. “micro-imprese” si tratta, tuttavia, di una differenziazione difficilmente giustificabile, dal momento che anch’esse

applicano le norme del codice civile e i principi OIC, con l'unica esclusione del criterio del "costo ammortizzato" – peraltro non applicabile neanche alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata – e della valutazione dei derivati al *fair value* (ex art. 2435-ter, co. 3, c.c.). A ciò si aggiunge la constatazione che, con riferimento all'IRAP, la rappresentazione contabile "sostanziale" dei fatti di gestione trova invece pieno riconoscimento fiscale, attesa l'applicazione della c.d. "presa diretta" dal bilancio di esercizio.

In questa situazione, peraltro, potrebbero trovarsi anche soggetti di rilevanti dimensioni in termini patrimoniali – si pensi alle *holding* industriali – in quanto con caratteristiche tali (pochi dipendenti e componenti positivi non costituenti ricavi) da non superare i limiti di cui all'art. 2435-ter e, pertanto, soggette alla più penalizzante disciplina (in termini di variazioni e di fiscalità differita) della derivazione "semplice" (neanche oviabile con la scelta di redigere il bilancio in forma ordinaria, stante il rinvio ai "soggetti" di cui all'art. 2435-ter). Ad esempio, la rivendita di azioni proprie in portafoglio continuerà a determinare l'emersione di plus- e minusvalenze nonostante a livello contabile esso si rifletta solo sul patrimonio netto contabile.

Al momento, il problema è reso meno acuto dal fatto che il principio della rilevanza della sostanza dell'operazione e del contratto – una cui applicazione generalizzata avrebbe l'effetto di costringere le "microimprese" ad un sistematico "doppio binario" tra sostanza contabile e forma fiscale – si ritiene limitato, come peraltro risulta espressamente dalla relazione di accompagnamento sia al d.lgs. n. 139/2015, sia al d.m. 3.8.2017, alle sole fattispecie puntualmente declinate in tal senso dalla legge e dai nuovi principi contabili nazionali, almeno in attesa della revisione dell'OIC 11 riguardante le finalità e i postulati del bilancio di esercizio.

In prospettiva, tuttavia, un'eventuale estensione generalizzata del principio della rilevanza della sostanza dell'operazione e del contratto, se da un lato avrebbe l'effetto di "allineare" maggiormente il trattamento contabile (e dunque fiscale) tra soggetti IAS *adopter* e OIC *adopter* di una serie di fattispecie (tra cui, ad es., le *stock option*) non puntualmente disciplinate dagli attuali principi

contabili e per le quali la prevalenza della sostanza sulla forma è attualmente limitata ai soggetti IAS *adopter*, dall'altro essa potrebbe invece avere proprio l'effetto di "acuire" le problematiche di quei soggetti cui viene attualmente precluso l'accesso al regime della derivazione rafforzata.

7. Questioni ulteriori e profili di diritto transitorio. La L. n. 19/2016, in sede di conversione del d.l. n. 244/2016, oltre a prevedere il principio della derivazione rafforzata, ha inteso disciplinare ulteriori questioni, tra l'altro qui in gran parte riferibili anche alle microimprese escluse dall'applicazione del principio di derivazione rafforzata.

La prima questione ha riguardato l'eliminazione dallo schema di conto economico della sezione straordinaria, che comporta adesso la riallocazione delle voci precedentemente qualificabili come straordinarie nelle voci A, B e C del conto economico. Il legislatore si è limitato a precisare che sono esclusi da Irap i "*componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o rami d'azienda*" (da sempre ritenute estranee alla base imponibile: Circ. n. 27/E/2009), mentre tutte le altre voci "straordinarie" assumono ormai rilevanza indipendentemente dall'operare del principio di "correlazione" già contenuto all'art. 5, co. 4, d.lgs. n. 446/1997 (salvo che siano collocabili nell'area finanziaria, quali le sopravvenienze attive da ristrutturazione del debito, collocate dall'OIC 12 nella voce finanziaria C.16.d). Analoga (limitata) esclusione è stata prevista ai fini di qualsiasi altra disposizione fiscale che faccia riferimento alle lettere A) e B) dell'art. 2425 c.c., quali: il calcolo del ROL (art. 96, co. 2, TUIR, peraltro oggetto di un'apposita disposizione), il calcolo del *plafond* per le spese di rappresentanza (art. 108, co. 2, TUIR), i ricavi minimi delle società di comodo (art. 30, co. 1, L. n. 724/94) e il rispetto dei c.d. "criteri di vitalità" per consentire il riporto delle perdite delle società partecipanti ad operazioni di fusione e scissione (art. 172, co. 7, TUIR; art. 173, co. 10, TUIR).

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari derivati non di copertura, è stato modificato l'art. 112 TUIR, che consente adesso il pieno riconoscimento

fiscale delle componenti positive e negative iscritte in bilancio per effetto del nuovo OIC 32 (restando pertanto applicabili alle sole “microimprese” le limitazioni alla deducibilità di cui al comma 3).

Quanto poi ai costi di pubblicità e ricerca, l'art. 108 co. 1 e co. 2, primo periodo, TUIR, che ne prevedevano la deducibilità *“nell’esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto”*, sono stati modificati per consentirne la deducibilità *“nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio”* (modifica rilevante anche per i costi di sviluppo, precedentemente ammortizzabili entro un periodo massimo di cinque anni e adesso sulla base della loro “vita utile” anche ove maggiore di cinque anni: art. 2426, co. 1, n. 5, c.c.). Per quelli capitalizzati negli esercizi precedenti, la deduzione continuerà a seguire il precedente piano di rateizzazione, in attuazione della regola generale che prevede la continuità (anche ai fini IRAP) per le qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio in corso al 31.12.2015.

A tale ultimo riguardo e più in generale, l'articolato normativo prevede le seguenti disposizioni che regolano il regime transitorio:

- le nuove disposizioni fiscali si applicano ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015;

- tuttavia, viene conservata la rilevanza delle qualificazioni, classificazioni, valutazioni ed imputazioni risultanti dai bilanci in corso al 31.12.2015, che vengono assoggettati alla disciplina fiscale previgente;

- in sede di prima applicazione dei nuovi principi contabili i costi imputati direttamente a patrimonio netto sono fiscalmente rilevanti (con conseguente modifica dell'art. 109, co. 4, TUIR);

- tuttavia, vengono “sterilizzate” le rettifiche dell'attivo patrimoniale derivanti dalla prima applicazione dei nuovi OIC: sono infatti irrilevanti, ai fini della determinazione del reddito e del valore fiscalmente riconosciuto, sia il ripristino di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi, sia l'eliminazione di costi iscritti e non più capitalizzabili (ad es., la cancellazione

dall'attivo dei costi di ricerca non più capitalizzabili, con imputazione diretta delle quote residue al saldo di apertura del patrimonio netto), per i quali resta tuttavia ferma la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti il 2016 (in considerazione dell'avvenuta modifica all'art. 109, co. 4, TUIR, che presume comunque avvenuto il transito da conto economico e dunque rispettato il principio di previa imputazione);

- ai fini IRAP, sempre in sede di prima applicazione, i componenti imputati a patrimonio netto concorrono a formare il reddito ove sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) del conto economico rilevanti ai fini IRAP.

8. Conclusioni. In conclusione, nel mentre resta ferma la sostanziale identità nel profilo "procedurale" della determinazione del reddito d'impresa – che tuttora si snoderà attraverso i seguenti passaggi: (i) quantificazione dell'utile o della perdita sulla base delle regole dettate dal codice civile e/o dai principi contabili (nazionali o internazionali); (ii) analisi di quali fatti e quali valutazioni trovano nella norma tributaria una specifica regolamentazione (fatti salvi, nel caso di derivazione rafforzata, i criteri di classificazione, imputazione temporale e qualificazione in bilancio, e nei limiti operativi che sopra si sono indicati); (iii) verifica dell'esistenza o meno di una coincidenza tra la valutazione operata ai fini civilistici e quella richiesta dalla normativa tributaria e, nel caso in cui tale coincidenza non vi sia; (iv) rettifica in sede di dichiarazione dei redditi del risultato di esercizio, apportando ad esso le variazioni in aumento ed in diminuzione del reddito imponibile richieste dalla normativa tributaria – altrettanto non accade, come visto, sotto il profilo "sostanziale".

Sotto tale profilo, infatti, non solo permane, sia pure in termini decisamente attenuati, una "non neutralità" tra i soggetti IAS e quei soggetti non IAS adesso oggetto dell'applicazione del principio di derivazione rafforzata – attesa la non piena identità di contenuto tra i principi contabili internazionali e nazionali – ma ad essa si aggiunge quella tra le imprese soggette al principio di derivazione "rafforzata" e quelle soggette al principio di derivazione

“semplice” e, nell’ambito di queste ultime, tra quelle tenute all’applicazione dei principi OIC e quelle che non vi sono tenute.

In altri termini, la determinazione del reddito di impresa è funzione dei principi contabili adottati, talvolta (per gli IAS) per opzione, delle dimensioni dell’impresa e della sua natura giuridica.

In prospettiva – oltre all’estensione del principio di derivazione rafforzata alle microimprese e alla previsione della generalizzata applicazione dei principi contabili OIC quale che sia la forma giuridica rivestita per l’esercizio dell’impresa (mantenendo ferma, per i soggetti meno “attrezzati”, l’esclusione delle regole più complesse, quali ad esempio il costo ammortizzato e l’attualizzazione) – due sembrano le ulteriori soluzioni su cui ragionare.

Da un lato, una più generale “riscrittura” delle norme del TUIR sul reddito di impresa e un loro “adeguamento” alla nuova realtà contabile, anche tenuto conto che la soluzione della “derivazione rafforzata” per i soggetti IAS era stata concepita quale disciplina “transitoria”, in attesa appunto di un riordino complessivo della disciplina del reddito di impresa; revisione, tuttavia, che si rende adesso ancor più complessa per effetto della nuova dimensione dei principi OIC e della più volte rilevata non identità di contenuto tra i medesimi principi IAS e i principi OIC.

Dall’altro lato, una più generale riflessione sul passaggio a nuove metodologie di determinazione del reddito delle imprese, ivi compresa l’applicazione del principio c.d. “di cassa” (secondo il modello della *cash flow tax* oppure del c.d. “reddito liquido”) – con una conseguente netta separazione tra bilancio e reddito fiscale – tenuto anche conto che il principio di competenza ha mostrato limiti significativi a riflettere, in tempi di crisi, la reale “capacità contributiva” delle imprese.

Riferimenti bibliografici

ANDREANI G., TUBELLI A., *L’estensione del principio di derivazione rafforzata alle imprese OIC: una riforma a metà?*, in *Il Fisco*, 2017, p. 2907 ss..
ANDREANI G., TUBELLI A., *L’impatto fiscale della declinazione del principio di rappresentazione sostanziale*, in *Il Fisco*, 2017, p. 3011 ss.
ASSONIME, Circolare n. 48 del 1 dicembre 2004; ASSONIME, Circolare n. 22 del 31 marzo

2008.

ASSONIME, Circolare n. 14 del 21 giugno 2017.

ATTARDI C., *Abrogazione delle deduzioni extracontabili e riallineamento dei valori civili e fiscali*, in *Il Fisco*, 2008, n. 20, fasc. 1, p. 3624 ss.BEGHIN M., *Immobilizzazioni materiali, IAS 16 e determinazione del reddito d'impresa*, in *Corr. trib.*, 2007, p. 3571 ss.DAMIANI M., *Rilevanza fiscale del criterio di "competenza" IAS dei ricavi*, in *Corr. trib.*, 2008, p. 1100 ss.DAMIANI M. – RICCI C., *Inquinamento fiscale del bilancio e potere di sindacato del Fisco sulle valutazioni civilistiche*, in *Corr. trib.*, 2008, p. 857 ss.DEL FEDERICO L., *Forma e sostanza nella tassazione del reddito d'impresa: spunti per qualche chiarimento concettuale*, in *Riv. dir. trib.*, 2017, p. 139 ss.FALSITTA G., *Il problema dei rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale nel progetto di riforma della imposta sulle società (Ires)*, in *Riv. dir. trib.*, 2003, p. 921 ss.FERRANTI G., *Le spese relative a più esercizi per i soggetti IAS*, in *Corr. trib.*, 2008, p. 175 ss.FUSA E., *Principi contabili OIC: quale valenza giuridica ai fini civilistici e fiscali?*, in *Il Fisco*, 2017, p. 1663 ss.GALLO F., *Riforma del diritto societario e imposta sul reddito*, in *Giur. Comm.*, 2004, p. 272 ss.GRANDINETTI M., *Il principio di derivazione nell'IRES*, Padova, 2016.LUPI R., *Nuove prospettive di raccordo tra valutazioni civilistiche e reddito fiscale*, in *Corr. trib.*, 2008, p. 1095 ss.MELIS G., RUGGIERO E., *Pluralità di sistemi contabili, diritto commerciale e diritto tributario: l'esperienza italiana*, in *Rass. trib.*, 2008, p. 1624 ss.MICHELUTTI R., *Gli effetti della Finanziaria 2008 sulle attività immateriali disciplinate dallo IAS 38*, in *Corr. trib.*, 2007, p. 3577 ss.MOLINARO G., *La sostanziale indeducibilità degli oneri di aggregazione aziendale per i soggetti IAS/IFRS* (nota a Ris. Ag. Entrate, 12 ottobre 2007, n. 289/E), in *Corr. trib.*, 2007, p. 3701 ss.POTITO E., *Il sistema delle imposte dirette*, Milano, 1989.SALVINI L., *Diritto societario e diritto tributario: dieci anni dalle riforme*, in *Giur. comm.*, 2014, p. 698 ss.TABET G., *I lavori della Commissione Gallo con particolare riferimento al tema del disinquinamento del bilancio*, in *Il Fisco*, 2003, fasc. 1, p. 6063 ss.TINELLI G., *Il reddito d'impresa nel diritto tributario*, Milano, 1991.VACCA I., *Gli IAS/IFRS e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: effetti sul bilancio e sul principio di derivazione nella determinazione del reddito d'impresa*, in *Riv. dir. trib.*, 2006, p. 757 ss.VACCA I., *L'impatto degli IAS sul principio di derivazione dei redditi di impresa dalle risultanze di bilancio*, in Assonime, Note e studi n. 113, novembre 2007.VALACCA R., *Deduzione dei canoni di leasing per imprese IAS e non IAS*, in *Corr. trib.*, 2008, p. 351 ss.VERSIGLIONI M., *Il reddito liquido: lineamenti, argomenti ed esperimenti*, in *Riv. dir. trib.*, 2014, p. 741 ss.VICINI RONCHETTI A., *Il leasing finanziario nello IAS 17*, in *Corr. trib.*, 2007, p. 3606 ss.ZIZZO G., *Gli IAS e la determinazione del reddito d'impresa nella "relazione Biasco"*, in *Corr. trib.*, 2007, p. 2899 ss.ZIZZO G., *La soppressione della deduzione extracontabile: un passo avanti o un passo indietro?*, in *Corr. trib.*, 2007, p. 3753 ss.; ZIZZO G., *I principi contabili internazionali*, in AA.VV. (a cura di G. Tesauro), *Imposta sul reddito delle società*, Milano, 2007, p. 715 ss.ZIZZO G., *L'Ires e i principi contabili internazionali: dalla neutralità sostanziale alla neutralità procedurale*, in *Rass. trib.*, 2008, p. 316 ss.